

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'EDISU DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI ORDINARI, DEI PROFESSORI
ASSOCIATI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI**

(D.R. n. 641 del 13 ottobre 1999)

ART. 1

Il Rettore, con proprio Decreto, ogni due anni indice per una sola giornata le elezioni per la nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Università:

- a) di 1 rappresentante dei professori ordinari e straordinari;
- b) di 1 rappresentante dei professori associati;
- c) di 1 rappresentante dei ricercatori universitari.

Le elezioni sono precedute da una Assemblea elettorale.

ART. 2

Sono elettori i docenti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che abbiano ricevuto la comunicazione che è in corso la nomina.

ART. 3

Tutti gli elettori sono eleggibili.

ART. 4

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici almeno 15 giorni prima di quello fissato per le elezioni, mediante deposito presso l'Ufficio Affari Generali nonché presso le singole Presidenze di Facoltà. Ad ogni elettore sarà inviata al proprio domicilio, almeno 8 giorni prima di quello fissato per le elezioni, una comunicazione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione dell'Assemblea elettorale, dei giorni e dell'ora di apertura e chiusura delle votazioni, nonché dell'ubicazione del seggio ove ha diritto di votare.

ART. 5

Il Rettore, su proposta del Senato Accademico, nomina tre membri effettivi del seggio elettorale e tre membri supplenti.

I membri effettivi, all'atto del loro insediamento, eleggono il Presidente ed il Segretario del seggio.

ART. 6.

Il seggio elettorale rimarrà aperto per un giorno, dalle ore 10.00 alle ore 19.00

ART. 7.

Le operazioni elettorali hanno luogo mediante:

- a) la consegna, da parte dell'elettore, di un documento di riconoscimento, munito di fotografia, ai fini dell'accertamento della identità personale; l'identità può essere, altresì, accertata mediante riconoscimento da parte di uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore;
- b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nell'elenco dei votanti;
- c) a consegna della scheda elettorale all'elettore che firmerà nel registro dei votanti;

- d) il ritiro dell'elettore nell'apposita cabina per esprimere il proprio voto. La chiusura della scheda deve essere effettuata da parte dell'elettore nella cabina;
- e) la riconsegna della scheda medesima ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna sigillata;

ART. 8.

Le designazioni avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da eleggere. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

ART. 9

Chiusa le votazioni si procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio dei voti espressi. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segnali tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Il Presidente, terminato lo spoglio ed i relativi conteggi, dichiara il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ogni candidato e trasmette subito gli atti al Rettore.

ART. 10

Il Rettore, entro le 24 ore successive, proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ambito di ogni categoria di elettori.

Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso numero di voti verrà dichiarato eletto il più anziano nel ruolo.

ART. 11

Qualora uno degli elettori cessi dall'appartenenza alla categoria o rinunci al mandato o decada dal medesimo per qualunque causa verrà surrogato automaticamente dal primo dei non eletti.

ART 12

La maggioranza di un terzo dei componenti di ciascuna delle categorie rappresentate può chiedere al Rettore la convocazione dell'Assemblea elettorale allo scopo di discutere ed eventualmente votare mozioni sull'operato di un suo rappresentante.

Il Rettore è tenuto a convocare l'Assemblea entro 15 giorni.

Alla votazione partecipano soltanto gli appartenenti alla categoria che ha chiesto la convocazione dell'Assemblea.

La votazione, che si terrà a scrutinio segreto, è valida se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Rettore è tenuto a comunicare il risultato della votazione ai competenti organi regionali ed a richiedere l'indizione di nuove elezioni.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea elettorale di cui al primo comma del presente articolo deve essere sottoscritta dagli interessati la cui firma deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.